

CONTRATTO DI ABBINAMENTO

Luogo e data

Tra

l'Associazione Sportiva Dilettantistica (C.F. e P. Iva), con sede in, via, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante signor. nato a, il, residente a, via, C.F., di seguito per brevità "sodalizio"

e

La ditta con sede in, via nella persona del suo legale rappresentante sig., di seguito indicato come "azienda"

premessi che

- il sodalizio è affiliato alla Federazione Italiana (o Ente di promozione sportiva di affiliazione) e partecipa alle manifestazioni sportive dalla stessa indette;
- l'azienda opera nel settore merceologico del e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali è interessata ad instaurare con il sodalizio un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti;
- l'azienda dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività del sodalizio, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla federazione italiana (se l'Associazione Sportiva è riconosciuta da una federazione sportiva nazionale), di seguito "federazione".

Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula

quanto segue:

Articolo 1 – Finalità

Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, il sodalizio si impegna a collaborare con lo sponsor per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio di sua proprietà.

Articolo 2 – Definizioni

1. Nel presente contratto si definisce:

- "il sodalizio." o il "club" indica la Società Sportiva;
- "lo sponsor" indica la ditta contraente;
- "le parti" indica il club e l'azienda;

Articolo 3 – Oggetto e durata del contratto

1. Il sodalizio rinuncia in toto (o in parte) alla propria denominazione sociale per assumere quella dell'azienda. Il sodalizio utilizzerà quindi una nuova denominazione sociale così formulata: "..... Associazione Sportiva Dilettantistica"
2. Il contratto avrà decorrenza dal e termine al e cioè per la stagione/i sportiva/e senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna. È espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Articolo 4 – Obblighi del club

1. La nuova denominazione del sodalizio, dovrà essere riprodotta, a cura e a spese della azienda, su (esempio: sulla schiena e sul petto del giubbotto della tuta degli atleti e dei massaggiatori, che verrà indossato sia durante la fase di riscaldamento che precede la competizione, sia durante la fase di presentazione dell'atleta nonché sulla divisa da gara e sulle borse utilizzate dagli stessi).
2. Nel corso della competizione dette tute (e/o altro materiale) continueranno ad essere indossate dagli altri atleti del medesimo sodalizio non impegnati in gara e dai massaggiatori.
3. Inoltre la predetta denominazione sarà riportata su entrambi i lati della borsa del massaggiatore e su entrambi i lati delle borse contenenti l'attrezzatura sportiva utilizzata dagli atleti.
4. Nel corso degli allenamenti e dei ritiri, sarà apposta sui vari capi di abbigliamento indossati nello svolgimento dell'attività sportiva, nei modi e nelle misure indicate nell'articolo precedente.
5. Il sodalizio la collocherà sulla propria carta intestata e in ogni attività di comunicazione dovesse realizzare.
6. Il sodalizio la collocherà sulle fiancate del pulmino utilizzato dal club per l'effettuazione delle trasferte degli atleti.

7. Un comunicato dell'azienda sarà letto dallo speaker ufficiale delle manifestazioni che dovessero essere organizzate dal club.

8. La nuova denominazione sarà, infine, collocata sui titoli di accesso delle eventuali manifestazioni organizzate dal club.

Articolo 5 – Esclusione

1. La conduzione tecnico – sportiva resta completamente estranea all'azienda, la quale non risponderà per nessuna ragione della gestione del sodalizio.

Articolo 6 – Facoltà dell'azienda

1. È facoltà dell'azienda porre in essere ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati con il sodalizio.

Articolo 7 – Compenso

1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto l'azienda corrisponderà al sodalizio la somma di € oltre ad Iva, che sarà versata, previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:

- quanto a € entro giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
- quanto a € entro il

Articolo 8 – Dichiarazioni lesive

1. Le parti s'impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che comunque possono recare nocimento al prestigio delle parti stesse.

Articolo 9 – Modificazioni contrattuali

1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.

2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all'altra parte nella forma scritta.

4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

Articolo 10 – Clausola compromissoria

1. Ad eccezione delle obbligazioni di cui all'articolo 7, ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irrituale devoluto ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal sodalizio, uno designato dallo sponsor, ed il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di

3. Il collegio arbitrale che avrà sede in svolgerà le proprie attività ed adotterà il lodo con la massima libertà di forme.

Articolo 11 – Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne darà motivo.

Articolo 12. – Cessione del contratto

Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiducia. È fatto divieto all'azienda di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.

Articolo 13 – Elezione di domicilio

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto

1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. civ.:

- l'inosservanza delle norme di statuto e regolamento della federazione di appartenenza afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari;
 - comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
 - atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. civ., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.

Articolo 15 – Facoltà di recesso

È attribuita al sodalizio la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell'azienda sponsor. L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.

Articolo 16 – Eliminazione dei richiami

Alla cessazione del presente contratto, da qualunque causa determinato, l'azienda dovrà, nel termine di trenta giorni successivi, eliminare ogni richiamo alla denominazione di cui all'articolo 3 del presente accordo e astenersi dall'utilizzazione della medesima.

Articolo 17 – Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Il sodalizio

.....

L'Azienda Sponsor

.....

Ai sensi e per gli effetti 1341 e seguenti Cod. civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli articoli 4 (obblighi del club); 5 (esclusione); 8 (dichiarazioni lesive); 9 (modificazioni contrattuali); 10 (clausola compromissoria); 14 (risoluzione del contratto); 15 (facoltà di recesso); 17 (consenso al trattamento dei dati personali).

Il sodalizio

.....

L'Azienda Sponsor

.....